

Governo Militare Alleato - Avviso n.1 del 4 gennaio 1954
Operazioni di carico e scarico entro il porto industriale di Trieste

(in GU del G.M.A. – T.L.T. Vol. VII, n.1 – 11 gennaio 1954)

Zona Britannico-Americana – Territorio Libero di Trieste

Si rende noto che, ai sensi dell'art.110 del Codice della Navigazione¹, il Direttore del Porto ha autorizzato gli stabilimenti industriali nella zona del Porto Industriale di Trieste ad avvalersi, entro la suddetta zona, del proprio personale per l'esecuzione di determinate operazioni portuali previste dall'art.108² del succitato Codice della Navigazione ed, in particolare, per lo scarico delle navi che trasportano le materie prime che devono essere lavorate entro detti stabilimenti e per l'imbarco dei loro prodotti.

La succitata agevolazione ha effetto fino al 31 dicembre 1959.

Trieste, 4 gennaio 1954

Direttore del Porto: C.S.D. Noakes

Ref.:LD/C/53/83

¹ RD 30 marzo 1942, n.327 "Codice della navigazione" (ed. straordinaria GU n.43 del 18.04.1942) Art.110 Compagnie e gruppi portuali: "Le maestranze addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o in gruppi, soggetti alla vigilanza dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale. Le compagnie hanno personalità giuridica. Alla costituzione, fusione o soppressione delle compagnie e dei gruppi provvedono, per la navigazione marittima, il direttore marittimo e, per la navigazione interna, il direttore dell'ispettorato compartimentale, secondo le norme del regolamento. Il regolamento stabilisce altresì le norme per il funzionamento delle compagnie e dei gruppi e determina, per i casi di fusione o di soppressione, le modalità relative alla valutazione e devoluzione dei beni costituenti il patrimonio delle compagnie. Salvo casi speciali stabiliti dal ministro dei trasporti e della navigazione l'esecuzione delle operazioni portuali è riservata alle compagnie o ai gruppi." Articolo abrogato dalla legge 84/94 art.27 con decorrenza 1°gennaio 1996.

² RD 30 marzo 1942, n.327 "Codice della navigazione" Art.108 Disciplina delle operazioni portuali: "La disciplina e la vigilanza delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto sono esercitate dal comandante del porto, secondo le norme stabilite dal regolamento." Articolo abrogato dalla legge 84/94 art.27 con decorrenza 1°gennaio 1996.